

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### **Art. 1**

#### **Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

### **Art. 2**

#### **Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

### **Art. 3**

#### **Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente

il motivo ed oggetto dell'occupazione

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate pi domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

#### **Art. 4**

##### **Procedimento per il rilascio delle concessioni**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento, che si concluderà entro sessanta giorni.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

#### **Art. 5**

##### **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per le quali sia prevista l'esecuzione di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia saranno sottoposte alla condizione sospensiva di efficacia del rilascio da parte dell'Ufficio Tecnico comunale della concessione o autorizzazione edilizia.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario

tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

#### **Art. 6**

##### **Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

#### **Art. 7**

##### **Divieto temporaneo di occupazione**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### **Art. 8**

##### **Decadenza della concessione**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

#### **Art. 9**

##### **Revoca della concessione**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità su richiesta del concessionario entro il termine di giorni 60 dalla data della richiesta..

#### **Art. 10**

##### **Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

## **Art. 11**

### **Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi. Nel caso sussistano le condizioni per il rilascio della concessione in sanatoria, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 507/93.

## **CAPO II**

### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **Art. 12**

### **Disposizioni generali**

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggetti alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche i passi carrabili, secondo la disciplina dettata dall'art. 44 del Decreto Legisl. 507/93.

Non sono soggetti alla tassa le occupazioni di aree esenti a norma di legge.

## **Art. 13**

### **Graduazione della tassa**

L'indicazione delle vie ricomprese nella prima e nella seconda categoria è contenuta nella deliberazione consiliare n. 31/1994 di classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche adottata ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Decreto legislativo 507/93.

## **Art. 14**

### **Criteri per la determinazione della tassa**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di pi occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadri sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

## **Art. 15**

### **Misurazione dell'area occupata - criteri**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gi occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## **Art. 16**

### **Tariffe**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 50 per cento;

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento a partire dal 16° giorno.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

#### **Art. 17**

##### **Maggiorazioni e riduzioni**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 (es: striscioni), la tariffa è ridotta al 1/3;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, di cui al comma 7 art. 44, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 40 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa indicata sub lettera A (occupazioni temporanee).
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ci destinate dal comune si applica la tariffa indicata sub lettera A (occupazioni temporanee).

#### **Art. 18**

##### **Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni temporanee non connesse ad un previo atto di autorizzazione (esempio, soste temporanee di autoveicoli in aree di parcheggio), il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto all'incaricato dell'ente impositore o al concessionario che ne rilascia ricevuta. La ricevuta deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

## **Art. 19**

### **Esenzioni dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
  - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

## **Art. 20**

### **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di essa non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

## **Art. 21**

### **Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 N. 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

## **Art. 22**

### **Rimborsi**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



## Art. 23

### Ricorsi

1. Può essere proposto ricorso limitatamente avverso i seguenti atti:
  - a) l'avviso di accertamento del tributo;
  - b) l'avviso di liquidazione del tributo;
  - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
  - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
  - e) l'avviso di mora;
  - f) il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  - g) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  - h) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
  
2. Il ricorso è proposto alla Commissione Tributaria Provinciale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
  
3. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992 n° 546.

## Art. 24

### Norme transitorie e finali

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
  - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gi iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gi iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
  - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
  - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
  - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, nx 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

2. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 138 del 22.11.1982 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

**Art. 25**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

\* \* \*

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO**  
**PER L'OCCUPAZIONE**  
**DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**TARIFFE**

\*\*\*\*\*

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.  
Per ogni metro quadrato e per anno:
- |                   |          |
|-------------------|----------|
| categoria prima   | L.34.000 |
| categoria seconda | L.24.000 |
- B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)
- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| categoria prima   | L. 17.000 |
| categoria seconda | L. 12.000 |
- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico:  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)
- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| categoria prima   | L. 10.200 |
| categoria seconda | L. 7.000  |
- D) Occupazione con passi carrabili.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)
- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| categoria prima   | L. 17.000 |
| categoria seconda | L. 12.000 |
- E) Accessi carrabili o pedonali raso, per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%)
- |                   |          |
|-------------------|----------|
| categoria prima   | L.13.600 |
| categoria seconda | L. 9.500 |
- F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)
- |                   |          |
|-------------------|----------|
| categoria prima   | L. 3.400 |
| categoria seconda | L. 2.400 |

- G) Occupazioni su passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

categoria prima	L. 10.200
categoria seconda	L. 7.200

- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

- D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno L: 250.000

- L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura forfetaria "una tantum" di lire 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

- M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.

per ogni apparecchio e per anno:

centro abitato	L. 20.000
sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

- N) Distributori di carburante:  
occupazioni di suolo o del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

centro abitato	L. 60.000
sobborghi e zone periferiche	L. 30.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.  
tariffa giornaliera per mq.:

categoria prima	L. 2.000
categoria seconda	L. 1.500

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 6 ore (riduzione del 50%):

categoria prima	L. 1.000
categoria seconda	L. 750

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 10%):

categoria prima	L. 1.800
categoria seconda	L. 1.260

Per le occupazioni di durata di almeno 15 gg. la tariffa è ridotta del 30%.

- C) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.
- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%.

- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. (sottosuolo e soprassuolo)
- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/93.  
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
- |  |           |
|--|-----------|
| a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. | L. 20.000 |
| b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.    | L. 30.000 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| a) fino a 90 gg.                   | + 30%  |
| b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50%  |
| c) di durata superiore a 180 gg.   | + 100% |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.